

CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA MICROIMPRESE,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE ABBIANO SEDE O OPERANTI IN SICILIA
A RESPONSABILITA' LIMITATA

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Titolo I: Costituzione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

Costituzione

Su iniziativa del Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale di Messina, della Associazione Industriali di Messina e dell'Amministrazione Provinciale di Messina è costituito un Consorzio con attività esterna a responsabilità limitata denominato

"CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA MICROIMPRESE,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE ABBIANO SEDE O OPERANTI IN SICILIA
A RESPONSABILITA' LIMITATA (abbreviato "CONFIDI SICILIA").
Il Consorzio riunisce le microimprese, le piccole e medie imprese che abbiano sede o operanti nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 2

Sede

La sede del Consorzio è in Messina. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite filiali e/o sportelli locali in altri Comuni della provincia di Messina o in altre province della Regione.

Art. 3

Durata

Il consorzio ha durata fino al 31 Dicembre 2100, salvo scioglimento anticipato o proroga.

Art. 4

Oggetto

Il Consorzio ha per oggetto:

- a) l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali per favorire la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine da parte di aziende e Istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di Enti parabancari alle microimprese e alle piccole e medie imprese associate; a tal fine il Confidi per la copertura delle eventuali operazioni garantite, in forza delle convenzioni stipulate tempo per tempo, può rispondere con il proprio patrimonio o costituire uno o più fondi rischi;
- b) l'attività di informazione, di consulenza e assistenza ai consorziati e non per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria; in quest'ambito, il Confidi può offrire alle imprese richiedenti ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico e finanziario attraverso seminari, convegni e altre attività di aggiornamento professionale;

- c) la prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborso di imposte alle imprese consorziate o socie;
- d) la gestione ai sensi dell'art. 47, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.87 (T. U. Banche), di fondi pubblici di agevolazione;
- e) la stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, T.U., di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- f) lo svolgimento delle attività riservate agli intermediari finanziari.

Il Consorzio può aderire ad uno o più Consorzi di secondo grado.

Titolo II: Dei Soci

Art. 5

Soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci promotori.

Art. 6

Requisiti

Soci ordinari:

possono essere soci le imprese aventi sede o operanti in Sicilia e, in particolare, le microimprese, le piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, le cooperative nonché i liberi professionisti che esercitano attività professionale in forma di imprese;

possono inoltre essere ammessi come soci anche altri confidi;

soci sostenitori:

possono aderire al Consorzio, in veste di sostenitori, senza assumere la qualifica di soci, Associazioni, Enti pubblici e privati, soggetti e società private, aziende e istituto di credito, che eroghino contributi a fondo perduto o che partecipino alla costituzione del fondo rischi e/o del monte fideiussioni in favore del Consorzio;

soci promotori:

sono soci promotori il consorzio ASI di Messina, la Provincia Regionale di Messina, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Messina.

Art. 7

Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con il Consorzio, si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 8

Ammissione dei soci

L'ammissione al consorzio è soggetta al sindacato di merito del Consiglio di Amministrazione il quale Vi provvede con l'obbligo di precisare a verbale le motivazioni dell'eventuale rifiuto. Non possono essere soci le imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11/2005. Il richiedente deve inoltrare domanda al Consorzio indicando tutti i dati e le informazioni che gli saranno richiesti. Il Consorzio è tenuto ad accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e non rientri in uno dei casi previsti dall'art. 10 e ss. del presente statuto. Il socio ammesso deve, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, provvedere agli adempimenti previsti dal successivo art. 9 del presente statuto.

Il mancato adempimento, nei termini di cui al comma precedente, comporterà l'automatica decadenza dell'impresa dalla qualità di socio. L'ammissione del richiedente nel Consorzio non configura per ciò stesso obbligo di prestazione di garanzie mutualistiche da parte del Consorzio a suo favore, né diritto da parte del Consorzio di ottenerle.

Art. 9

Obblighi dei soci.

I soci ordinari, salvo differenti disposizioni stabilite dalla convenzioni con gli istituti di credito, sono obbligati a:

- a) sottoscrivere e versare la quota di fondo consortile e l'eventuale sovrapprezzo il cui importo è stabilito per ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione, in base alla situazione economico-finanziaria del Consorzio;
- b) versare l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione a titolo di "rimborso spese istruttoria";
- c) concorrere alla formazione del o dei fondi rischi costituiti presso Banche o intermediari finanziari mediante versamento, per ogni fondo rischi, della somma iniziale di euro 450,00 nonché di ogni ulteriore somma che dovesse essere richiesta in aggiunta dal Consiglio di Amministrazione all'atto della eventuale concessione della garanzia nel rispetto del criterio di proporzionalità;
- d) concorrere alla formazione del monte fidejussioni prestando una fideiussione iniziale in favore del Consorzio e/o delle banche e/o intermediari finanziari convenzionati per euro 1.050,00 nonché di quell'altra somma che dovesse essere richiesta in aggiunta dal Consorzio all'atto della eventuale concessione della garanzia nel rispetto del criterio di proporzionalità;
- e) corrispondere un contributo annuale per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio determinato dal Consiglio di Amministrazione. Nessun corrispettivo può essere richiesto ai soci sulla quota di garanzia imputabile all'apporto regionale ai fondi rischi;

f) Comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla sede, al domicilio fiscale, alla ragione sociale e/o a qualunque altra modifica attinente l'attività di impresa.

In luogo delle fideiussioni il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può accettare depositi in denaro, titoli di stato e/o assimilati.

Gli Enti sovventori, i soci promotori e sostenitori sono esentati dal prestare fideiussione.

Articolo 10

Cessazione del vincolo sociale

Il vincolo sociale viene meno, oltre che per le cause previste dal c.c., per recesso, esclusione e decadenza. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Articolo 10 bis

Recesso

Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione al Consorzio, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio.

In questo caso il recesso, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (che valuterà che i diritti del Consorzio nei confronti del socio siano stati soddisfatti), avrà effetto alla data di chiusura dell'esercizio. Qualora non venga rispettato il termine indicato nel precedente comma, il recesso avrà effetto alla data di chiusura dell'esercizio successivo rispetto alla data di invio della comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti per il recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Qualora il socio abbia affidamenti assistiti da garanzia consortile la comunicazione di recesso potrà essere effettuata solo ad avvenuta estinzione di detti rapporti che dovrà essere tempestivamente comunicata al Confidi.

Art. 10 ter

Esclusione del socio

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla legge, quando:

1. il socio abbia perso i requisiti di cui al superiore art. 6 o sia incorso in una causa di esclusione prevista dall'art. 2286 del C. C.;
2. il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. il socio in qualsiasi modo arrechi danno materiale al Consorzio e/o fomenti in seno ad esso dissidi o disordini;
4. il socio non abbia provveduto, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ai versamenti previsti dall'art. 9 ed al rilascio di eventuali

fideiussioni richieste;

5. l'impresa consorziata sia stata posta in liquidazione o ammessa a procedura concorsuale comprese le ipotesi di sottoposizione ad amministrazione controllata;

6. il socio abbia perso i requisiti in quanto ricadente nell'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 e successive modifiche e integrazioni, o abbia riportato condanne ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, che incidano sulla moralità e professionalità del consorziato.

La delibera di esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio che non abbia informato tempestivamente il Confidi della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che derivi alla società.

Art. 10 quater

Decadenza

La decadenza si verifica in caso di morte del socio e di mancata continuazione dell'attività di impresa da parte degli eredi.

Gli eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 quinquies

Liquidazione quote e restituzione fondi rischi

Il socio che recede non ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di quota di partecipazione al fondo consortile (art. 13 L. n. 326/2003) ma può avere diritto, salva ed impregiudicata ogni decisione del Consiglio di Amministrazione, alla restituzione del Fondo Rischi ed alla revoca della o delle fideiussioni prestate.

La restituzione del fondo rischi, ove ammessa, non potrà avvenire prima che siano decorsi almeno diciotto mesi dall'efficacia del diritto di recesso e, comunque, previa decurtazione della perdita registrata nell'esercizio in cui il recesso ha avuto efficacia e di quelle registrate negli esercizi precedenti in cui il richiedente era socio e non integrate, come risultante dalla contabilità alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato e depositato, nonché al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso, esistenti a qualsiasi titolo nei confronti della società.

La domanda di restituzione del fondo rischi dovrà essere fatta a pena di decadenza entro il termine di 120 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che decide sulla perdita della qualità di socio. In mancanza di tale domanda, o in caso questa sia stata proposta oltre il predetto termine, le somme spettanti ai soci uscenti saranno destinate o a riserva ordinaria o al fondo rischi.

Al socio escluso non spetta alcun rimborso in ordine tanto alla quota di partecipazione al fondo consortile sottoscritta quanto alle somme versate per la partecipazione ai fondi rischi. Esso potrà soltanto revocare la o le fidejussioni prestate.

In caso di decadenza, gli aventi causa non avranno diritto alla restituzione della quota di partecipazione al fondo consortile mentre potranno avere diritto alla restituzione del o dei fondi rischi sottoscritti e versati ed alla liberazione della o delle fideiussioni prestate con le stesse modalità previste per il recesso.

È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dal Confidi al socio a titolo di restituzione del fondo rischi e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti del Confidi in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

In ogni caso, salvo quanto sopra, il fondo rischi non può essere restituito a chi mantiene la qualità di socio e, quindi, fino a quando non è esercitato il diritto di recesso o non si è decaduti.

Titolo III : Organi Sociali

Art. 11

Organi del Consorzio

Gli Organi del Consorzio sono :

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Comitato Tecnico;
- e. il Collegio Sindacale.

CAPO I : Decisioni dei soci

Art.12

Generalità

I Soci, anche se persone giuridiche, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dall'atto costitutivo e dalle presenti norme sul funzionamento del Consorzio e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del Fondo Consortile.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio di esercizio e l'assegnazione dell'eventuale avanzo nonché l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e del Presidente;
- 3) la nomina dei sindaci, del Presidente del collegio sindacale e del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 13

Assemblea dei soci

L'Assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentato.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni possono essere adottate in assemblea, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni, può esprimere un solo voto e può farsi rappresentare soltanto da altro socio. Hanno diritto di intervenire, di farsi rappresentare in Assemblea e di partecipare alle consultazioni scritte i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno un mese come titolari di quote e che siano in regola con le norme dell'atto costitutivo e quelle che regolano il funzionamento del Consorzio e con i versamenti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiede il Consiglio di Amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del fondo consortile oppure sia espressamente previsto dalla legge.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano;
- b) l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica al recapito

precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività del consiglio di amministrazione l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti i soci rappresentanti l'intero fondo consortile, e tutti gli amministratori e i componenti il Collegio Sindacale oppure risulta che sono stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

d) ogni socio, anche se persona giuridica, ha diritto soltanto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta che dovrà essere conservata dal consorzio. Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di tre soci;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal Vice presidente o dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza dei soci presenti in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.14

Consultazione dei soci

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci incaricato da almeno il dieci per cento dei sottoscrittori del fondo consortile o il Consiglio di amministrazione comunica a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dal consorzio. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo

amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

CAPO II : AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Compiti

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano inderogabilmente alle decisioni dei soci. Il Consiglio, nel provvedere ad ogni esigenza amministrativa ed operativa del Consorzio, ne dirige l'attività sociale, stipula contratti, compila i bilanci, provvede, ove occorra, all'adozione dei regolamenti per l'attuazione funzionale del presente atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ai sensi dell'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali fissandone i poteri e determinandone le retribuzioni.

Art.16

Composizione

Il Consiglio è composto dal Presidente del Consorzio che lo presiede, e da un numero minimo di 6 a un massimo di 10 componenti determinato dai soci all'atto della nomina. Fra questi l'Assemblea designa il Vice - Presidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio dovrà essere riservata ai soci.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti possono essere anche non soci.

Art. 17

Durata

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati ed il Collegio sindacale devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Art. 18

Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione é convocato nella sede del Consorzio o altrove dal Presidente, o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente, oppure da almeno un terzo

dei Consiglieri in caso di impossibilità o inattività del Presidente e del Vice Presidente.

2. La convocazione sarà fatta mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, o mediante telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo e che consente di fornire la prova dell'avvenuta spedizione.

3. In mancanza di formale convocazione il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo.

4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti ed il sistema di votazione sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art.19

Emolumenti

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di previsione può determinare inoltre, con scadenza annuale, un gettone di presenza o un compenso annuale e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in un'apposita voce dello Stato Patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Esclusione

1. I Consiglieri di nomina assembleare che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive o a sei riunioni nel corso del mandato, decadono automaticamente dall'incarico.

CAPO III : IL PRESIDENTE

Art. 21

Poteri e rappresentanza

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale.

Il Presidente convoca e dirige i lavori dell'Assemblea con le modalità e i limiti di cui ai superiori artt. 13 e 14 e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Tecnico.

In caso di suo impedimento o assenza temporanea i poteri e le

funzioni spettano al Vice Presidente.

Le convenzioni con le banche e con gli operatori extrabancari dovranno portare, oltre alla firma del Presidente, quella di un altro componente il Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo.

Art. 22

Emolumenti

Al Presidente spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio nonché gli emolumenti nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

CAPO IV : IL COMITATO TECNICO

Art. 23

Compiti

Il Comitato Tecnico sovrintende tutte le attività connesse alla concessione della garanzia consortile ai fidi deliberati a favore dei soci dalle banche o dagli intermediari finanziari ed ai rapporti con detti finanziatori, in esecuzione delle convenzioni con essi stipulate e nell'ambito delle disponibilità del o dei fondi rischi e del monte fidejussioni.

Art. 24

Composizione

Il Comitato è formato da 7 a 11 componenti. Di esso fanno parte:

- a. il Presidente;
- b. il rappresentante della singola Banca o del singolo intermediario finanziario interessati alle operazioni trattate da deliberare;
- c. Da 4 a 8 componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei propri componenti o della compagine sociale, fra persone esperte nel campo finanziario, creditizio ed aziendale.

Art.25

Durata

I componenti il Comitato durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di loro cessazione prima della scadenza verranno sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati.

Art. 26

Rappresentanti Enti Finanziari

Quando vengono stipulate diverse convenzioni con le banche e intermediari finanziari, ciascuno di essi nominerà il proprio rappresentante - in coerenza con il superiore art. 24 punto c) - che verrà chiamato ad integrare il Comitato in occasione delle delibere su questioni ed operazioni che interessano la singola banca o il singolo intermediario finanziario.

Art. 27

Convocazione

Il Comitato verrà convocato dal Presidente che ne guiderà i

lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato sarà presieduto dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato, se nominato, o dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

Esso è regolarmente costituito con la metà dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28

Emolumenti

Ai componenti il Comitato Tecnico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea dei Soci può determinare, con scadenza annuale, un gettone di presenza per i componenti il Comitato Tecnico.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 29

Revisore

Il controllo contabile può essere affidato ad un revisore contabile, iscritto nel registro tenuto dal Ministero di Giustizia, in tal caso si applicano gli artt. 2409 bis, ter e quater del c. c., o al Collegio sindacale.

CAPO V : IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 30

Compiti

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e delle norme sul funzionamento del consorzio, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Art. 31

Composizione

Il Collegio è costituito da tre o cinque componenti effettivi e due o tre supplenti eletti dall'Assemblea che ne determina il numero e ne nomina il Presidente.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/2005 1° comma lettera c) un componente del Collegio Sindacale sarà nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito.

Art. 32

Durata

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

Art. 33

Emolumenti

Ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso da determinarsi, a cura dell'Assemblea dei soci, al momento della nomina.

Titolo IV : Fondi Rischi, Monti Fidejussioni, Garanzia della Società

Art. 34

Fondo Rischi: Costituzione

Il Fondo Rischi del Confidi costituisce un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione sicché all'atto dell'utilizzazione per la copertura di eventuali insolvenze la perdita è attribuita al fondo stesso.

Qualora il Confidi intenda concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvederà per la parte eccedente, a costituire appositi fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.

Il Confidi, inoltre, può associare imprese aventi sede fuori dalla Sicilia o che non hanno una unità operativa nel territorio regionale. In tal caso, provvederà a costituire appositi fondi rischi senza l'apporto dell'integrazione regionale.

Per quanto precede possono essere costituiti uno o più Fondi Rischi presso una o più banche e/o intermediari finanziari convenzionati a garanzia dei crediti e dei finanziamenti concessi ai soci.

Ad essi si provvede mediante versamento da parte dei soci di quanto previsto dal superiore articolo 9. La quota a carico dell'impresa, è determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle convenzioni stipulate con gli Enti creditizi e gli intermediari finanziari. Nel rispetto delle leggi regionali vigenti.

I soci sostenitori di cui al precedente art. 6 possono concorrere con propri versamenti alla formazione del o dei fondi rischi.

Art. 35

Fondo Rischi : Strumenti e Modalità Operative

Gli Amministratori potranno stipulare convenzioni con una o più banche, e/o con uno o più intermediari finanziari al fine di concordare la concessione ai propri soci di linee di credito in regime di favore.

Le convenzioni dovranno essere informate ai seguenti principi generali:

a. il socio che intende ottenere linee di credito alle condizioni convenute dalla banca e il Consorzio dovrà rivolgersi a quest'ultimo, che provvederà a inoltrare le domande ritenute meritevoli, corredate eventualmente da proprie osservazioni, alla banca;

b. la banca e/o l'intermediario finanziario cureranno l'istruttoria per la concessione della linea di credito e potranno chiedere all'impresa interessata ogni documento e notizia ritenuti necessari in aggiunta a quelli richiesti dal Consorzio all'atto della presentazione della domanda;

c. alla selezione delle domande di concessione ai fini della garanzia consortile deliberati a favore dei soci dalle banche o dagli intermediari finanziari provvederà il Comitato Tecnico del Consorzio di cui al superiore art. 23 il quale delibererà insindacabilmente dopo l'ultimazione delle relative

istruttorie e su proposta della banca e/o dell'intermediario finanziario. La delibera dovrà essere notificata per iscritto entro 30 giorni al socio richiedente;

d. il Consorzio garantirà nelle proporzioni concordate le linee di credito concesse ai soci dalla Banca e/o dall'intermediario finanziario col o coi fondi rischi e mediante le fidejussioni raccolte fra i soci e i terzi, conformemente alle prescrizioni del superiore art. 9;

e. qualora la banca e/o l'intermediario finanziario debbano avvalersi della fidejussione concessa, dovranno rivolgersi al Consorzio medesimo, il quale provvederà a ripartire proporzionalmente tra i soci i relativi oneri, nei limiti della responsabilità fidejussoria individuale;

f. la convenzione stipulata con la banca e/o con l'intermediario finanziario dovrà avere durata limitata. In caso contrario dovrà riconoscere il diritto di recesso a favore del Consorzio.

La concessione della linea di credito e della relativa garanzia del Consorzio è subordinata alle seguenti condizioni:

1. il socio dovrà presentare domanda al Consorzio corredata della documentazione richiesta dalla banca o dall'intermediario finanziario;

2. il socio dovrà presentare qualsiasi documento richiesto dal Comitato Tecnico e fornire le eventuali necessarie informazioni.

L'importo dei fidi e dei finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dal Confidi non potrà superare l'80% dell'operazione stessa. Tale previsione è valida anche nell'ipotesi di intervento concomitante di un Confidi di II°.

In quest'ultimo caso l'importo massimo della garanzia dovrà essere proporzionale all'ammontare dell'operazione trasferita al Consorzio di II° e potrà raggiungere anche l'80%.

L'importo dell'operazione assistita è fissato di volta in volta dal Comitato Tecnico entro i limiti previsti dal terzo comma dell'art. 3 della legge 21 settembre 2005 n. 11, pubblicata in Gurs parte prima 23/09/2005 n.40.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando i minimi dei versamenti e delle fidejussioni dovute dai soci, è autorizzato a far integrare e precisare l'entità delle operazioni assistite e a far adeguare la quota di partecipazione di ciascun consorziato al Fondo Rischi e al Monte Fideiussioni in proporzione all'ammontare delle operazioni assistite accordate dalla singola banca o dall'intermediario finanziario ed in relazione altresì al rapporto di 1/15-1/20/-1/25-1/30 stabilito nelle convenzioni.

La partecipazione pro-capite iniziale alla costituzione del o dei Fondi Rischi nella misura di euro 450,00 e del Monte o dei Monti Fidejussioni nella misura di euro 1.050,00 attribuisce al consorziato la facoltà di richiedere la garanzia consortile.

La percentuale di rischio da far quotare sulla garanzia consortile per ogni singolo finanziamento garantito non potrà essere superiore all'ottanta per cento (80%) e la stessa potrà essere controgarantita.

La durata delle garanzie è pari alla durata dei finanziamenti, con un massimo di quindici anni.

Art. 36

Monte Fidejussioni : Costituzione

Possono essere costituiti uno o più Monti Fidejussioni. Ad essi si provvede mediante prestazione fidejussoria da parte di ciascun socio, secondo la previsione del precedente art.9.

Art. 37

Monte Fidejussioni : Finalità

Ciascun Monte Fidejussioni ha lo scopo di garantire, dopo l'escussione del singolo Fondo Rischi cui si collega, gli Enti finanziatori qualora il Fondo Rischi singolarmente interessato non si sia dimostrato sufficiente a coprire le perdite accertate e denunciate da detti Enti convenzionati.

Le eventuali perdite eccedenti il Fondo Rischi saranno ripartite proporzionalmente fra tutti i fidejussori, i quali, a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione, dovranno versare le somme di loro spettanza entro il termine di 60 giorni.

Art. 38

Surroga della Società

Il Consorzio resterà surrogato alle banche e agli intermediari finanziari in ogni diritto ed azione nei confronti dell'impresa consorziata e dei suoi aventi causa per il recupero delle somme versate alla banca o al finanziatore, fermo restando comunque le particolari clausole pattuite al riguardo nella o nelle convenzioni con essi stipulate.

Titolo V : Patrimonio e bilancio

Art. 39

Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a. fondo consortile, in misura variabile, diviso in quote del valore nominale non inferiore a euro 700,00 ciascuna;
- b. riserva legale;
- c. riserva straordinaria;
- d. altre riserve.

Art. 40

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione dell'esercizio seguente.

Essi sono presentati ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma

dell'art. 2364 del c.c.

Nel bilancio annuale di esercizio il Confidi dovrà evidenziare l'entità della parte di fondo rischi costituita con l'impiego delle risorse regionali. Nel citato bilancio annuale d'esercizio il Confidi è obbligato, inoltre, a far affluire ad incremento del fondo Rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

Alle spese di gestione si farà fronte con i contributi a fondo perduto concessi da Enti e privati, nonché con i contributi annuali versati effettuati dai soci. L'eventuale eccedenza attiva sarà destinata a riserva ordinaria o straordinaria, salva la facoltà degli Amministratori di costituire con i Fondi di Riserva nuovi Fondi Rischi.

L'eventuale rimanenza potrà essere altresì destinata a fini mutualistici o di oggettiva rilevanza sociale dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia all'uopo delegato.

Eventuali perdite risultanti in sede di approvazione del Bilancio saranno ripianate utilizzando le riserve già costituite ovvero versamenti dei soci in proporzione al numero degli stessi. Sulle quote non sono distribuibili interessi o dividendi.

Una copia del bilancio dell'esercizio precedente, completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso, verrà trasmessa all'Amministrazione Regionale, nonché ad ogni altro Ente, Associazione, Società o privato che abbiano apportato contributi a fondo perduto e/o integrato i fondi rischi e/o i monti fidejussioni del Consorzio.

CAPO VI : CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 41

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci ed il Consorzio o fra gli organi sociali in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione o all'esecuzione delle norme sul funzionamento del Consorzio o dell'atto costitutivo del medesimo e delle delibere degli organi sociali, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dalle parti a norma dell'art. 810 del codice di procedura civile.

Il Collegio procede in via rituale e decide secondo diritto nei termini e nei modi previsti dal titolo VIII del codice di procedura civile.

Titolo VI : Scioglimento della Società

Art. 42

Scioglimento della Società

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

In ipotesi di scioglimento o di cessazione anticipata dell'attività sociale, quanto residua della integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi, sarà devoluto al Fondo di Garanzia Regionale secondo la lettera e) 1° comma

art. 5 della L.R.11/2005 .

Titolo VII : Disposizioni finali

Art. 43

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche che potranno essere apportate dall'assemblea straordinaria dei soci saranno efficaci solo dopo la sottoposizione a verifica del nuovo testo da parte dell'amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 5 della L.R. 11/2005.

Art. 44

Casi non previsti e non disciplinati

Per quanto non previsto e non disciplinato dal presente Statuto e dall'Atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle Società a Responsabilità Limitata e sui Consorzi.

Titolo VIII : Rinvio

Art. 45

Altre fonti di finanziamento

Il Consorzio si riserva di ricercare altre forme di finanziamento agevolato a valere sulla legislazione della CEE o su quella statale o regionale o su altre possibili emanate o emanande nonché ogni altra forma di contributo, sovvenzione, agevolazione, se ed in quanto compatibili con le finalità istituzionali del Consorzio e con la legislazione regionale.

F.to: Lupò Giuseppe - Notaio Gaetano Parisi.

Copia conforme all'originale.

Messina,